

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. omissis, promossa da:

FIDEIUSSORI

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Banca ha ottenuto, in data 14/5/2018, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. omissis, con cui il Tribunale di Ferrara ha ingiunto a CLIENTE il pagamento di euro 339.747,36 e a FIDEIUSSORI, in solido con la società, e ciascuno per la propria quota relativamente agli importi garantiti in forza di fidejussione omnibus pro quota, le seguenti somme omissis, relativamente agli importi garantiti in forza di fidejussione specificata.

Il tutto oltre gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 109/90 (ossia *“quanto ai contratti di conto corrente come contrattualmente pattuiti maturati sulla sorte capitale dal 01.01.2017 alla data di revoca, nonché i successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale sino al saldo effettivo, quanto al contratto di mutuo chirografario gli interessi sugli importi in linea capitale ai tassi contrattualmente pattuiti sino all'estinzione e successivamente”*) ed alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2120,00 per onorari, in euro 634,00 per esborsi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrente.

Il CLIENTE ha proposto opposizione chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, *“accertata e dichiarata l'assenza di prova scritta del credito della Banca valida ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo; accertato e dichiarato che l'istituto di Credito ha agito per contratti sottoscritti nell'anno 2015 a fronte di una fideiussione rilasciata due anni prima; accertata e dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata dal signor CLIENTE per violazione della normativa Antitrust; accertato e dichiarato illegittimo il comportamento dell'istituto di credito per violazione dell'art. 1956 c.c., revocare ed in ogni caso porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto con ogni effetto di legge, con vittoria di spese e competenze di lite comprese le spese generali, Iva e CPA come per legge”*.

Si è costituita BANCA chiedendo, in via principale, di confermare il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Ferrara in data 14/05/2018 e pubblicato in data 15/05/2018 omissis in ogni sua parte, per l'effetto rigettare le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, *“in ogni caso, dichiarare che la banca è*

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020

creditrice nei confronti del sig. fideiussore, nella sua qualità di fideiussore della società della somma di euro 125.283,56, di cui, in solido con la società, la somma di euro 110.481,35, in forza di fidejussione omnibus pro quota, nonché di euro 14.802,21, in solido con la società e altri fideiussori in forza di fidejussione specifica, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi come richiesti nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrente”.

In data 31/10/2019, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., si è costituita CESSIONARIA, in forza di contratto di cessione concluso in data 19 luglio 2019 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, di cui è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 03.08.2019 Parte Seconda n.91, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e 58 del del D.Lgs. 385/1993.

La CESSIONARIA ha insistito sia per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che per la domanda proposta in via subordinata, di dichiarare che la BANCA “alla quale è succeduta nella titolarità del credito” è creditrice nei confronti del sig. fideiussore della società s.r.l. delle somme indicate nella comparsa di costituzione di BANCA.

Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria delle spese di lite.

Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.

L'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta per le ragioni che seguono.

La BANCA in sede monitoria, ha assunto di vantare un credito nei confronti della società s.r.l. per la somma di euro 313.945,15, per scoperto del conto corrente n. omissis, alla data del 31.01.2018, conto acceso in data 26.01.2015 (doc. 1 fascicolo monitorio) e successivamente affidato dal medesimo istituto di credito (doc. 2-3 fascicolo monitorio), oltre interessi contrattualmente pattuiti maturati sulla sorte capitale dal 01.01.2017 alla data di revoca, nonché i successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale sino al saldo effettivo; di Euro 11.000,00, per scoperto di conto corrente n. omissis, alla data del 31.12.2017, conto acceso in data 21.09.2015 (doc. 4 fascicolo monitorio), oltre interessi contrattualmente pattuiti maturati sulla sorte capitale dal 01.01.2017 alla data di revoca, nonché i successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale sino al saldo effettivo e di euro 14.802,21, per residuo mutuo chirografario n.4340724 (doc.5 fascicolo monitorio), alla data del 07.03.2018, di cui euro 3.725,06 per rate scadute, euro 11.064,19 per capitale residuo, euro 12,96 per interessi di mora su rate arretrate, oltre gli interessi sugli importi in linea capitale ai tassi contrattualmente pattuiti sino all'estinzione e successivamente al tasso legale sino al saldo effettivo. La BANCA ha evidenziato che i signori FIDEIUSSORI avevano garantito gli affidamenti rilasciati dall'istituto alla società con una fidejussione omnibus pro quota in data 09.07.2013 (doc.7 fascicolo monitorio), limitata sino alla concorrenza massima complessiva di Euro 450.000,00 (nei seguenti limiti di quota omissis) e con una fidejussione specifica in data 30.08.2013, per le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo chirografario limitata sino alla concorrenza massima di Euro 100.0000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio).

Così individuato il credito fatto valere da BANCA nella titolarità del quale CESSIONARIA assume di essere succeduta, occorre verificare la fondatezza delle ragioni di opposizione.

È preliminare l'esame dell'eccezione relativa all'assenza di legittimazione della cessionaria.

Difatti, FIDEIUSSORE ha eccepito il difetto di legittimazione in capo alla cessionaria, non essendovi prova della titolarità del credito, evidenziando, a seguito della costituzione di tale

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020

società, che non vi sarebbe prova che la cessione di cui alla G.U. pubblicata in allegato alla comparsa di intervento abbia avuto ad oggetto anche il credito vantato da BANCA nei confronti di FIDEIUSSORE, al quale comunque la cessione non sarebbe stata notificata.

La legittimazione all'intervento va ravvisata nella previsione di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c., avendo CESSIONARIA allegato la propria qualità di successore a titolo particolare nel credito controverso.

Sul punto, va premesso che *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”*. (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).

Dunque, dell'ambito della cessione disciplinata dall'art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto.

Risulta che BANCA ha concluso una cessione in blocco di crediti pro soluto a CESSIONARIA con contratto concluso in data 19 luglio 2019 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2019 e con efficacia giuridica in data 24 luglio 2019. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 03.08.2019 Parte Seconda n.91, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e 58 del del D.Lgs. 385/1993.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la natura dell'operazione rendono privo di rilievo il fatto che la cessione non sia stata notificata a FIDEIUSSORE.

È vero che, come sostiene parte opponente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito, ma occorre provare che la cessione abbia avuto ad oggetto anche il credito oggetto di causa.

Tale prova è stata fornita nel caso di specie, posto che le indicazioni contenuto nell'avviso della cessione consentono di ritenere senza incertezze che il rapporto in questione è stato oggetto della cessione.

Nell'avviso in Gazzetta Ufficiale si legge che la cessione ha ad oggetto *“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti")*.

I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione [...] Sul seguente sito internet <https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx> saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”. Orbene, posto che i crediti vantati da banca nei confronti della cliente derivano da accedendo alla pagina indicata con la lista dei crediti ceduti si rinviene il codice omissis, che è quello relativo ai rapporti in oggetto, afferenti alla debitrice principale (si rinviene su tutti i contratti: cfr. docc. 1-5 fascicolo monitorio).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La legittimazione ad agire nei confronti del garante deriva poi dall'espresso richiamo agli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione: *“dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.”*

L'eccezione di carenza legittimazione in capo a CESSIONARIA va quindi respinta.

Con altro motivo di opposizione, lamenta l'invalidità della fideiussione omnibus, sul presupposto che il contratto sarebbe costituito da un modello corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e, quindi, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez I, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017), sarebbe affetto da nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale.

Anche tale eccezione deve essere respinta.

Occorre chiarire che la questione della validità della fideiussione può essere esaminata solo in termini di eccezione riconvenzionale, posto che, invece, sulla relativa domanda di accertamento (di accertare e dichiarare *“la nullità della fideiussione rilasciata dal signor Cinti natale per violazione della normativa Antitrust”*) sussiste l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore di quello di Milano Sezione Specializzata Imprese, che va dichiarata secondo l'art. 4, comma 1ter L. 168/2003. Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, anche quando ritenga che una domanda formulata in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile (ma si ritiene anche quando, come in questo caso, non sussista la competenza del giudice adito), non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura. (Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020).

Dunque, la possibilità di affermazione dell'invocata nullità o comunque di annullamento, è attualmente riservata alla competenza funzionale e inderogabile, del Tribunale Sezione Specializzata Imprese, così come previsto dall'art. 33 L. 287/1990 come modificato dall'art. 2, co.2, DL 1/2012 (conv. con mod. in L. 27/2012). Si veda sul punto: Trib. Bologna, Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 29/11/2019.

Venendo all'esame dell'eccezione, non appare sufficiente ai fini della pronuncia di invalidità il mero riscontro della conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI, incluse le clausole oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.

Anzitutto, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la Suprema Corte non si è ancora espressa sulla natura e portata della nullità derivata (nullità totale o nullità parziale) del contratto a valle.

La Suprema Corte si è limitata a chiarire il profilo della prova, evidenziando che il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019, che ha chiarito che il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo,

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020

senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva).

Parte opponente sostiene che dalla motivazione della ordinanza n. 29810 del 12/12/2017 discenda la nullità in toto del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da fideiussore: tale impostazione non può essere condivisa.

Sin dal 2005, la Suprema Corte ha chiarito che *“la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello”*. (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 2207 del 04/02/2005).

Dunque, occorre tenere distinti gli accordi a monte (cioè le intese illecite per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità) dai contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria.

Il principio generale secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 3640 del 13/02/2009) non è dunque posto in discussione dall'ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, che si è limitata a chiarire che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.

Anzitutto, va chiarito che tale ultima pronuncia non risulta del tutto pertinente, atteso che affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della Banca di Italia del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio 2005, mentre fideiussore ha sottoscritto la fideiussione omnibus nel 2013.

Ad ogni modo, appunto, l'assunto della nullità del contratto di fideiussione non può derivare dal tema trattato nell'ordinanza, che concerne la sola efficacia temporale del provvedimento della Banca d'Italia, dovendosi invece rilevare che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, questa invalidità non è *“incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020

applicazione l'art.1419 cod. civ., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 24044 del 26/9/2019, in motivazione, nonché C. App. Bologna, Sentenza n. 2387/2018 pubbl. il 27/09/2018; Trib. Monza, Sentenza n. 2552/2019 pubbl. il 21/11/2019 e Trib. Bologna, Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 29/11/2019).

Ebbene, l'eccezione di nullità non è idonea a determinare la liberazione dei fideiussore Natale Cinti, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratti di fideiussione omnibus non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, sanzionata dalla Banca d'Italia solo in relazione all'adozione generalizzata di determinate clausole.

Risulta invece, tenuto conto della situazione concreta ed degli interessi dedotti nel contratto, corretta l'applicazione del rimedio della nullità parziale, espressione del principio di conservazione degli effetti del contratto nullo, posto che ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La difesa di fideiussore non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione se privo delle clausole indicate come nulle.

Esaminando le posizioni dei due contraenti, da un lato, non risulta provato (ed appare inverosimile) che la creditrice banca non avrebbe accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza quelle clausole – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della s.r.l. e, dall'altro, deve escludersi che le clausole ritenute frutto di intesa anticoncorrenziale siano state determinanti della monitoria della Banca ricorrente.

Dunque, l'eliminazione delle sole clausole nulle è sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio, ristabilendo l'equilibrio competitivo e, al tempo stesso, preserva la garanzia fideiussoria nella sua causa, che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale.

Con altro motivo di opposizione, cliente evidenzia lamenta l'assenza di prova del credito avverso in quanto la sottoscrizione della fideiussione sarebbe avvenuta nel 2013, invece il debito azionato in sede monitoria sarebbe (parzialmente) conseguente a contratti aperti nel 2015, quindi con affidamenti e fideiussioni precedenti al contratto.

Anche questa eccezione non è fondata, in quanto smentita dalla documentazione in atti.

Il contratto conto corrente n. omissis, acceso in data 26.01.2015 a cui sono relativi gli affidamenti del 9/1/2015 (docc. 2-3) avente alla data del 31.01.2018 scoperto di euro 313.945,15, costituisce – come da previsione delle parti a pag. 23/24 del contratto (doc. 1 fascicolo monitorio) “conferma e prosecuzione” di un precedente contratto, avente anch'esso n. omissis sottoscritto in data 24/01/2005 (cfr. doc. 15 fasc. parte opposta).

Con riferimento all'ammontare del credito, nell'atto di citazione in opposizione non vi è alcuna contestazione sul debito di s.r.l., documentato peraltro dalla produzione completa degli estratti conto e degli scalari del Contratto di conto corrente n. omissis sin dall'apertura in data 24/01/2005 e del Contratto di conto corrente n. omissis, tutti allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020

Anche l'eccezione relativa all'asserita non debenza degli interessi a far data dal 1/1/2017 non è fondata, non avendo la difesa di fideiussore provato che essi fossero già inclusi nei totali risultanti dagli estratti conto: la circostanza appare smentita dal fatto che gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB sono al 31/1/2018, data alla quale gli interessi decorrenti dal 1/1/2017 non erano ancora esigibili (lo sarebbero diventati il 31/3/2018).

Infine, occorre esaminare l'asserita violazione del divieto di aggravamento del debito del fideiussore, a proposito della quale l'opponente sostiene che, rispetto al fatto che il fideiussore quale socio della s.r.l. aveva sottoscritto due atti di rimodulazione e rientro a marzo ed aprile 2016 (rispettivamente per 36.970,00 e 235.686,00, docc. 11 e 12 fascicolo monitorio), l'esposizione debitoria azionata, per complessivi, euro 339.747,36 oltre interessi, dimostrerebbe la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della Banca.

Anzitutto, va precisato che, con il decreto ingiuntivo opposto, BANCA E CESSIONARIA hanno ottenuto la condanna al pagamento del FIDEIUSSORE, in solido con la società, della somma di euro 110.481,35, in forza di fidejussione omnibus pro quota, e di euro 14.802,21, in solido con la società e altri fideiussori in forza di fideiussione specifica.

La somma è quindi inferiore a quella che garante assume nota sin dall'anno 2016.

Venendo comunque all'esame dell'eccezione, va evidenziato che la speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria di cui all'art. 1956 c.c., connessa al ricorrere di una violazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti, è collegata alla persistente erogazione di finanziamenti da parte del creditore a favore del debitore principale, senza chiedere al garante la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito.

La Suprema Corte ha precisato che per l'applicazione dell'art. 1956, devono ricorrere sia l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016).

Difetta, anzitutto, l'elemento oggettivo, non avendo l'opponente provato la concessione di ulteriori affidamenti alla società s.r.l.: l'aumento dell'esposizione è riconducibile ad addebiti di insoluti, come risulta dagli estratti conto prodotti agli atti ed è comunque circostanza allegata dalla BANCA nella comparsa di costituzione e non specificamente contestata da fideiussore.

Sotto altro profilo, è orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, non sussiste allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore ed una carica sociale nell'ambito della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito: *“la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, n. 197 del 29 aprile 2020 amministratore". (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006; Cass. Civ., Sez. Sez. VI - III, Ordinanza n. 7444 del 23/03/2017.

Ebbene, FIDEIUSSORE era socio e consigliere di amministrazione della società debitrice principale s.r.l. (cfr. visura camerale al doc.14 fascicolo di parte opposta), per cui la disciplina richiamata non è applicabile.

L'opposizione va quindi respinta ed il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, va confermato.

Va invece dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Ferrara sulla domanda riconvenzionale, spiegata dall'opponente, di nullità della fideiussione omnibus, fissando il termine di mesi due per la riassunzione del relativo giudizio davanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, della nota spese depositata da parte opposta prossima ai minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Esse vanno liquidate in favore di CESSIONARIA, successore a titolo particolare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 335/2018, emesso in data 14/5/2018, da FIDEIUSSORE ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Ferrara sulla domanda riconvenzionale, spiegata dall'opponente, di nullità della fideiussione omnibus, fissando il termine di mesi due per la riassunzione del relativo giudizio davanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese;
- dichiara tenuto e condanna FIDEIUSSORE alla rifusione in favore di CESSIONARIA delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Ferrara, 15 aprile 2020

Il Giudice
Marianna Cocca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*